

SENT.N. 111/2024

REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice Unico delle Pensioni dott. Anna Bombino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 77288/PC del registro di
segreteria, proposto da XX nato
a omissis il omissis residente in omissis alla Via
omissis, rapp.to e difeso dall'avv.
Adriano Casellato ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in viale Regina Margherita 290;
contro l'INPS in persona del Presidente legale
rappresentante assistito dall'Avvocatura interna,
rappresentato e difeso dall'avv. Mangiapane Filippo
e con esso domiciliato in Roma alla via C. Beccaria
n. 29;
per l'annullamento delle determinazioni INPS –
Gestione ex Inpdap contenute nella delibera del
Comitato di Vigilanza per le prestazioni
previdenziali ai dipendenti degli enti locali
19.2.2013 n. 121, comunicata con nota 29.3.2013;
della presupposta determinazione 18.7.2008 n. PE113
del Dirigente della Sede territoriale Roma 3 e del
relativo parere 1.4.2008 n. 177 del Comitato
tecnico per le pensioni privilegiate presso
l'Inpdap con i quali è stato negato il diritto alla
pensione privilegiata;
Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;
Uditi alla udienza odierna, con l'assistenza del

segretario dott. Federica Sperapani, il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Mario Nigro per delega dell'avv. Casellato Adriano per il ricorrente, l'avv. Andrea Botta per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. XX ha lavorato per 26 anni dal 24.04.1976 al 31.12.2002 alle dipendenze del Comune di Roma, presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Ostiense n. 109: a) dal 24.04.1976 con la qualifica di sorvegliante; b) dal 01.01.1983 con la qualifica di operatore specializzato addetto sorveglianza mercati (v. copia certificato stato di servizio 20.11.2008).

L'orario di lavoro era di 6 ore al giorno: dalle ore 0.00 alle 6.00; per alcuni anni il sig. XX ha svolto anche turni dalle ore 18.00 alle 6.00. In entrambe le tipologie di turno il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa sempre in piedi ed all'aperto, in presenza di condizioni climatiche disagiati a causa del freddo, pioggia, umidità, sempre in lavoro notturno.

Il sig. XX ha svolto le seguenti mansioni:

a) apriva e chiudeva i pesanti cancelli di ferro del Mercato ortofrutticolo onde permettere l'entrata e l'uscita degli autocarri; b) controllava e ritirava le autorizzazioni per permettere l'ingresso degli stessi automezzi; c) ritirava gli ordini di servizio; d) controllava, in un'apposita stanza ove erano situate le macchinette marcatempo, la timbratura giornaliera di circa 600 facchini operanti all'interno del mercato; e) inoltre,

quotidianamente era costretto a spostare pesanti carrelli di ferro lasciati impropriamente davanti i cancelli.

Lo svolgimento di tale attività lavorativa, protratta per moltissimi anni, ha determinato l'insorgere, a danno del ricorrente, di una serie di patologie per le quali il medesimo ha presentato distinte domande di pensione privilegiata diretta. Nello specifico, al dipendente sono state diagnosticate le seguenti patologie: 1)

"spondiloartrosi osteofitaria diffusa del rachide con discopatia L5/S1", con ascrizione alla Tabella A - Categoria 8, di cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio con parere 13.4.2005 n. 111- pos. 1654/2004 del Comitato di verifica per le cause di servizio; 2) artrosi acromio-claveare bilaterale con impegno funzionale; b) gonartrosi bilaterale a medio impegno funzionale; c) modeste alterazioni artrosiche dei piedi", ascritte alla Tab. A Cat. 8., di cui il Comitato di verifica con il parere n. 120 del 4.4.2007 ha escluso la dipendenza da causa di servizio.

Successivamente il sig. XX previo parere 9.5.2007 di cui al verbale A60614211 della VI C.M.O. di Roma è stato dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto alla data del collocamento a riposo 1.1.2003" sulla base delle quattro patologie ad esso diagnosticate ed ascritte per cumulo alla Tabella A, Categoria 5, a vita. Con determinazione dirigenziale 18.7.2008 n. PE113 l'INPS ha respinto la domanda di privilegio in relazione a tutte le infermità diagnosticate al

dipendente, compresa la spondiloartrosi richiesta con la domanda 2.6.2000 e oggetto di definitivo e vincolante parere positivo del Comitato di verifica n. 111/2005 pos. 1654/04.

La determinazione 18.7.2008 è stata assunta dall'Inpdap sulla base di un parere del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate ordinarie del 1.4.2008 n. 177, il quale ha ricondotto tutte le infermità (sia quelle già riconosciute dal Comitato di verifica con parere positivo 111/2005 pos. 1654/04; sia quelle non riconosciute con parere 120/2007) sotto l'unica generica categoria di "osteoartrosi" e ne ha escluso, altrettanto genericamente, la riconducibilità a causa di servizio.

Il ricorso proposto in via gerarchica, in data 4.8.2008, al Comitato di vigilanza Inpdap è stato respinto con delibera 19.2.2013 n. 121, comunicata il 29.3.2013, impugnato dal ricorrente.

In definitiva, sulla base dei giudizi espressi dalle CMO mediche e dal Comitato di verifica per le cause di servizio da ritenersi vincolanti ai sensi del DPR 461/2001, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio per tutte le patologie acclarate in costanza di servizio, in subordine, quanto meno la prima, ritenuta dipendente da causa di servizio, in presenza di un accertamento unico tanto ai fini dell'equo indennizzo (oggetto originario della domanda), quanto ai fini del successivo trattamento pensionistico di privilegio (art. 12 DPR 461/01).

A sostegno della domanda la difesa del ricorrente ha

prodotto relazione medico-legale di parte a firma del dott. del dr. Francesco Traditi. Ha chiesto l'espletamento di CTU.

L'INPS si è costituita in giudizio sostenendo la correttezza dell'operato in quanto basato sulle risultanze del parere del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate che ha escluso la dipendenza della causa di servizio delle infermità in quanto l'attività lavorativa non è stata ritenuta causa efficiente e determinante per l'insorgenza dell'infermità, ed ha escluso ogni ascrizione a categoria di pensione della medesima.

In subordine ha evidenziato che la pensione diretta privilegiata in favore degli iscritti alla ex CPDEL va determinata, ai sensi dell'articolo 3 della L.965/65, attribuendo un "beneficio" consistente nella maggiorazione di un decimo del coefficiente indicato nell'allegato a) della medesima legge, corrispondente agli anni e ai mesi di servizio utili. In ulteriore subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei scaduti, ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Si è opposto all'ammissione di CTU.

Con ordinanza 75/21 questo Giudice ha ritenuto di interpellare l'UML presso il Ministero della Salute al fine di acquisire elementi sicuri di giudizio circa l'accertamento della causalità efficiente e diretta tra attività di servizio svolta presso il Comune di Roma e l'insorgenza delle patologie diagnosticate al ricorrente, e in caso di esito positivo, indicare la categoria di iscrizione delle patologie denunciate, ai fini pensionistici, tenuto

conto della documentazione sanitaria esistente.

Con verbale n. I2CB/2021/120831 depositato il 26.7.2023 l'UML ha espresso il parere: "...alla luce della documentazione disponibile, compresa quella di parte, nonché a seguito delle visite per delega effettuate, il servizio prestato dal ricorrente ha costituito concausa efficiente e determinante solo dell'infermità "artrosi acromion claveare" ed è ascrivibile alla Categoria 8[^] Tab A, ai fini della pensione privilegiata".

Con memoria depositata il 26.2.2024 il difensore del ricorrente nel respingere le eccezioni formulate dall'INPS, insisteva per l'integrale accoglimento del ricorso e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità diagnosticate, con ascrizione alla categoria 5[^] di pensione.

Con note depositate il 27.2.2024 l'INPS contestava le conclusioni dell'UML escludendo la correlazione causale tra l'attività lavorativa svolta e le infermità del ricorrente; negava l'applicabilità della disciplina della pensione privilegiata in quanto abrogata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 201/11; riteneva applicabile il solo "beneficio" 313/68 e successive modificazioni consistente nella maggiorazione di un decimo del coefficiente indicato nell'allegato a) della legge, corrispondente agli anni e ai mesi di servizio utili. Insisteva nell'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei. Alla udienza di discussione odierna, le parti si sono riportati agli scritti difensivi chiedendo l'accoglimento .

La causa è passata in decisione con lettura del

dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'INPS in merito alla inapplicabilità della disciplina concernente l'istituto della pensione privilegiata per il personale civile, a seguito della abrogazione della stessa ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 201/11, conv. dalla legge 214/2011, salvo per i procedimenti in corso, limitata ad alcune categorie di personale, dovendosi ritenere definitivamente concluso il procedimento amministrativo avviato con la domanda del 15-10-2005 con la determinazione negativa del Comitato di vigilanza dell'INPS n.121 del 19.2.2013, impugnata con l'odierno ricorso del 2019.

2. L'art. 33 del riferito R.D.L. 3.3.1938, n. 680, relativa al personale degli enti locali prevede che "ha diritto a conseguire la pensione l'impiegato...quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per cause di funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato".

La disposizione in esame evidenzia, chiaramente, che l'attribuzione di trattamento privilegiato pensionistico è subordinata, dal legislatore, alla dipendenza da causa di servizio di patologie

invalidanti e alla circostanza che queste ultime abbiano direttamente cagionato la impossibilità a proseguire nel servizio di istituto.

3. Nel caso di specie, il ricorrente è stato collocato a riposo per "dimissioni volontarie" in data 1.1.2003.

Successivamente con verbale n. A60614211 del 9.5.2007, la VI CMO di Roma esprimeva giudizio diagnostico " Non idoneo permanentemente al servizio di istituto alla data del collocamento a riposo (1.1.2003)" per le infermità già valutate in servizio ai fini della dipendenza causale dal servizio ai fini dell'E.I.

Sul punto occorre osservare che la giurisprudenza contabile ha riconosciuto il diritto a pensione privilegiata indipendentemente dal titolo della cessazione dal servizio, anche per i dipendenti iscritti agli ex Istituti di previdenza quali la CPDEL, nell'ottica di armonizzazione delle disposizioni previdenziali dei dipendenti pubblici. Tale interpretazione è stata pure avallata dall'INPDAP con Circolare n. 24 giugno 2002 n. 23.

4. Ciò precisato, passando al caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente con domanda del 20.10.2005 ha richiesto il beneficio della pensione privilegiata ordinaria per le seguenti infermità:

1) "Spondilootrosi osteofitaria diffusa del rachide con discopatia L5/S1" (CMO di Roma PV ML/AB C3010586 del 31.5.2005/31.5.2002, dipcs ai fini E.I.);

2) "Artrosi acromio-claveare bilaterale con impegno

funzionale”;

3) “Gonartrosi bilaterale a medio impegno funzionale;

4) “Modeste alterazioni artrosiche dei piedi”

(esaminate nel Verbale CMO di Roma BL/B 30213192 del 17.1.2005); con iscrivibilità alla ctg 8^ Tab. A.

Con verbale del 23/04/2007 la Commissione di verifica per le cause di servizio, adunanza n. 120/2007, ha espresso il seguente giudizio negativo rispetto al riconoscimento del nesso di causalità:

“... considerato che l'infermità artrosi acromion claveare bilaterale con impegno funzionale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo.

Questi ultimi possono essere favoriti dall'evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato in idiopatici, nella fattispecie endogene sintomo di invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce... che l'infermità gonartrosi bilaterale a medio impegno funzionale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di patologia degenerativa dovuta a displasia del ginocchio e delle articolazioni limitrofe che determinano uno squilibrio statico responsabile della maggior usura le componente cartilaginea... Che l'infermità modeste alterazioni artrosiche dei piedi non può riconoscersi dipendente da causa fatti di servizio

in quanto trattasi di una degenerazione dell'apparato osteoarticolare deputato alla stabilità del piede punto la forma si instaura su base costituzionale ed è favorita nella sua estricazione da anomalie e strutturali varie quali il metatarso varo, l'eccessiva lunghezza del 1° metatarsale, appiattimento dell'arco longitudinale interno, il sovrappeso, l'iper lassità legamentosa...".

Con verbale del 09/05/2007 la sesta commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Roma (verbale modello BL/B A 60614211), ai fini della P.P.O. ed in relazione alle infermità: "1) spondiloartrosi osteofitaria diffusa del rachide con discopatia L5-S1, 2) artrosi acromion-claveare bilaterale con impegno funzionale, 3) gonartrosi bilaterale a medio impegno funzionale, 4) modeste alterazioni artrosiche dei piedi e ascriveva complessivamente le infermità alla TAB A Categ. 5^", ha valutato il ricorrente non idoneo al servizio.

Con verbale del 24/09/2007 la commissione medica di verifica di Roma (verbale modello BL/B n. 2484) ha espresso il seguente giudizio diagnostico: "A) Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media gravità. B) rinofaringite cronica, 1) artrosi acromion claveare. 2) Modeste alterazioni artrosiche ai piedi con artrosi bilaterali e medio impegno funzionale. 3) Spondiloartrosi osteofitaria diffusa del rachide con discopatia L5-S1" e ascriveva la menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica e sensoriale alla TAB A Categ. 6^.

Con determinazione negativa n. RM PE113 del 18.7.2008, l'INPDAP ha respinto la domanda di PPO sulla base del verbale prot. 177 dell'1.4.2008 del Comitato Tecnico delle Pensioni Privilegiate che ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza per "la carenza sotto il profilo medico-legale dei requisiti di legge e dei presupposti di fatto l'accoglimento dell'istanza stessa".

In data 04/08/2008 il Sig. XX ha proposto ricorso avverso la determinazione negativa di concessione di pensione di privilegio al Comitato di Vigilanza dell'INPDAP che con determinazione n.121 del 19/02/2013 ha confermato il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti di legge.

5. Ciò chiarito, l'UML ha espresso il proprio parere sulla base della copiosa documentazione medica prodotta dal ricorrente e di quella ed eseguita per delega dello stesso CTU sulla persona del ricorrente.

Considerate le mansioni principali svolte dal ricorrente: a) apertura e chiusura dei cancelli del mercato ortofrutticolo; b) controllare e ritirare autorizzazioni dei permessi di ingresso degli automezzi presso il mercato ortofrutticolo; c) verificare il corretto utilizzo delle macchinette marcatempo; d) ritirare gli ordini di servizio; e) consentire che il cancello fosse sempre libero da ingombri quali carrelli o altro, mansioni descritte anche nel CCNL di categoria ad esso applicato, con turni di sorveglianza del Mercato ortofrutticolo della durata, fatto salvo straordinari, di sei ore:

dalle ore 0.00 alle 6.00 o dalle 18.00 alle 6.00, l'UML ha potuto affermare che "le attività principali previste dall'incarico affidatogli debbano considerarsi manuali ed usuranti (apertura e chiusura manuale del cancello d'ingresso del Mercato ortofrutticolo o lo spostamento di carrelli ed ogni altro tipo di ingombro presente sul passo carraio dell'ingresso del suddetto Mercato) per le articolazioni degli arti superiori. A tal proposito va evidenziato che il cancello di entrata del passo carraio di un mercato generale presenta una dimensione (altezza e larghezza) ed un peso, vista la sua composizione metallica, che, se sprovvisto di motore elettrico, determina una usura costante e severa delle articolazioni impegnate.

Nel caso di specie il Sig. XX ha effettuato durante tutta l'attività prestata movimenti e sforzi sull'articolazione acromion-claveare che, sia per efficienza lesiva sia qualitativa che quantitativa che per durata, 26 anni, debbono considerarsi idonei a produrre, in termini di concausa efficiente e determinante, una alterazione "in peius" dell'"articolazione scapolo-omerale".

Seppure, inoltre, la degenerazione artrosica, per definizione, non può ascriversi in termini di causalità all'azione diretta del sovraccarico subito dall'articolazione acromion-claveare, essa va considerata come la degenerazione precoce dell'articolazione acromion-claveare in conseguenza del danno da usura subito dall'articolazione in relazione alle attività espletate durante il servizio dal Sig. XX.

Per quanto attiene, invece, i distretti anatomici (piedi e rachide), infermità 1) e 2), interessati principalmente da fenomeni degenerativi ed artrosici, non possono, in termini di causalità materiale o concausalità efficiente e determinante, essere correlati con l'attività svolta dal ricorrente in quanto non supportati da elementi probanti circa eventuali condizioni particolari, sia in termini di durata che di natura di esposizione al rischio, tali da determinarne l'insorgenza. Il consulente ha quindi concluso "...alla luce della documentazione disponibile, compresa quella di parte, nonché a seguito delle visite per delega effettuate, il servizio prestato dal ricorrente ha costituito concausa efficiente e determinante solo dell'infermità "artrosi acromion claveare" ed è ascrivibile alla Categoria 8^ Tab A, ai fini della pensione privilegiata".

6. Questo Giudice ritiene di non condividere il parere del consulente d'ufficio, pur apprezzando l'approfondimento istruttorio disposto sul ricorrente, atteso che le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche sulla base della documentazione in atti e della comparazione nel tempo dei referti diagnostici, non appaiono adeguatamente motivate e non del tutto coerenti con quanto è emerso dai pareri resi dai vari organi intervenuti nella vicenda.

In particolare, il CTU ha considerato la sola infermità " artrosi acromion claveare" causalmente determinata dal servizio svolto dal ricorrente, con esclusione delle altre tre patologie tra cui "la

Spondiloartrosi osteofitaria diffusa del rachide con discopatia L5/S1", già riconosciuta dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n.111/2005 del 13.4.2005 dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001, avendo ravvisato sia dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione in atti il nesso eziologico tra l'infermità denunciata e l'attività del servizio prestata e che gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza dell'evento morboso.

Diversamente le patologie "Artrosi acromio-claveare bilaterale con impegno funzionale ", "la Gonartrosi bilaterale a medio impegno funzionale" e le "Modeste alterazioni artrosiche dei piedi" sono state tutte riconosciute non dipendenti da fatti di servizio nel parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n.120/2007 del 4.4.2007, con argomentazioni ponderate e coerenti con il servizio prestato dal ricorrente.

Infine, la tesi dell'ULM parrebbe contraddetta dal giudizio del Comitato tecnico delle pensioni privilegiate dall'INPS- INPDAP che nel parere n. 177 dell'1.4.2008 ha escluso, sotto il profilo medico legale le condizioni e i requisiti per l'accoglimento della domanda.

L'organo tecnico ha evidenziato:" L'osteoartrosi è dovuta a fattori generici "ereditari, ormonali, obesità ed altre affezioni morbose (diabete mellito, ipertensione arteriosa iperuricemia).

Nessuna importanza è da dare alle condizioni

climatiche in cui si svolge il lavoro (...) che sono del tutto ininfluenti sia nella genesi che nella progressione della malattia.

I soli casi che possono essere presi in considerazione, come causa di servizio, sono quello della osteoartrosi secondaria post-traumatica (trauma durante e per il servizio). Nel caso in questione mancano tali requisiti.

La diffusione dell'artrosi a più livelli depone per una causa primitiva della malattia.

Non sono documentati sovraccarichi straordinari dei distretti interessati.

7. Per mero tuziorismo, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda dell'INPS per violazione dell'art. 3, c. 4 n. 965 del 1965, va rilevato che la norma è riferita al criterio di calcolo della pensione privilegiata per i dipendenti degli enti locali, come il ricorrente, determinata in base ad una aliquota che in nessun caso può essere inferiore a 0,66667, laddove l'aliquota massima raggiunge la misura di 0,80 per i dipendenti statali.

L'aliquota prevista per i dipendenti locali esprime la soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato, mentre per i dipendenti statali la percentuale indicata (0,80) costituisce la misura minima per il calcolo di privilegio, ai sensi dell'art. 65 DPR 1092/73 (Corte cost. 3 marzo 2006 n. 83).

8. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Il provvedimento impugnato va ritenuto esente da

censura ed il gravame respinto.

Per quanto riguarda la regolazione delle spese di causa, nulla è da provvedere in ordine alle spese relative al compimento degli atti processuali, operando il principio di gratuità.

Per le spese legali, si liquidano a carico del soccombente nella misura di euro 400,00 in favore dell'INPS, ai sensi dell'art. 31 c. 3 del d. lgs 26.8.2016 n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio- definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RESPINGE

Il ricorso in epigrafe.

CONDANNA

Parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore della controparte quantificate nella somma di €. 400,00.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024

Il GUP

Anna Bombino

Firmato Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA